



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA E GEOSCIENZE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	30.11.2012; 17.11.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23.11.2012; 28.10.2023
DECRETO RETTORALE	1376/2012 dd. 6.12.2012; 1008/2013 dd. 4.09.2013; 1132/2023 dd. 28.11.2023
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 29 novembre 2023 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 5 comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze di seguito denominato MIGe.

ART. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il MIGe promuove, programma, organizza e coordina le attività di ricerca, l'offerta formativa e le altre attività di cui all'articolo 24, comma 1 dello Statuto, prevalentemente nell'ambito delle Aree di Scienze Matematiche e Informatiche e di Scienze della Terra.
2. Il MIGe svolge attività di ricerca, formazione, divulgazione e consulenza nelle aree di propria competenza, anche in convenzione con strutture universitarie italiane o estere e con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, avvalendosi anche di attrezzature e servizi logistici extra-universitari.
3. Il MIGe assicura il funzionamento dei laboratori didattici e di ricerca avvalendosi del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi ad esso assegnati e coordina l'utilizzo delle strutture e dei servizi didattici a favore degli studenti, compreso il supporto a laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.

ART. 3 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti.

ART. 4 - DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

1. Sono discipline di pertinenza del MIGe quelle dei Settori Scientifico Disciplinari dell'area di Scienze Matematiche e Informatiche e di Scienze della Terra e di aree nelle quali ricadono settori scientifico disciplinari culturalmente contigui, affini e complementari.



ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO

1. Il MIGe è composto dai professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal personale tecnico - amministrativo assegnato al Dipartimento stesso, dagli assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi dei settori di ricerca di cui all'articolo 4 del presente Regolamento o iscritti a corsi e scuole di dottorato amministrati dal Dipartimento nonché dagli studenti iscritti ai corsi di studio che hanno il MIGe come unità principale o associata all'interno di corsi interdipartimentali.
2. Fanno parte del MIGe anche gli assegnisti, i borsisti e i dottorandi quando il responsabile scientifico o supervisore è un professore di ruolo o ricercatore afferente al MIGe. Negli altri casi decide il Consiglio di Dipartimento.
3. Tutto il personale appartenente al MIGe è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo.

ART. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste all'articolo 26 dello Statuto.
2. Il direttore è eletto dal consiglio del MIGe secondo le modalità contenute nell'articolo 27 dello Statuto, nel Titolo II e nell'articolo 40 regolamento generale di Ateneo e dai relativi regolamenti elettorali di attuazione.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il consiglio è l'organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita le funzioni previste dall'articolo 28 dello Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del MIGe predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.
2. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento, dalle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, dalle rappresentanze degli studenti e degli assegnisti di ricerca che operano nel dipartimento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:
 - a) personale tecnico-amministrativo: il 35% dei docenti e ricercatori. Il responsabile della segreteria è membro di diritto.
 - b) rappresentanti degli assegnisti di ricerca del dipartimento: due.
 - c) rappresentanti degli studenti: entro il 15% dei componenti del Consiglio (personale docente e ricercatore, rappresentanza del personale TA e degli assegnisti). All'interno di questa quota 1/3 dei seggi è riservato ai dottorandi.
4. Decadono dal mandato i componenti delle rappresentanze che non partecipino senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure siano comunque assenti alla maggioranza delle sedute annuali del consiglio.



5. La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall'articolo 38 del regolamento generale di Ateneo. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.
6. Le delibere del consiglio sono prese, a seconda dei casi, a maggioranza dei presenti o a maggioranza degli aventi diritto, fatto salvo i seguenti casi, per cui è prevista la maggioranza dei due terzi dei presenti:
 - ai criteri per la programmazione e utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione,
 - all'eventuale assegnazione di nuovi posti di professore e di ricercatore,
 - alle chiamate,
 - ai criteri di valutazione della ricerca e all'attivazione di indirizzi, corsi e scuole di dottorato incardinati nel Dipartimento.

ART. 8 – GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
2. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.
4. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
5. I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate. In caso di cessazione a qualunque titolo, subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro quattro settimane dalla cessazione sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
6. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
7. La Giunta è convocata dal Direttore su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Giunta si riunisce, previa convocazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 del regolamento generale di Ateneo, di norma sette giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento, per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 1. Il resoconto delle sedute di giunta è reso accessibile ai componenti del Consiglio di Dipartimento di norma almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio. In caso di urgenza, debitamente motivata, i termini di cui al presente comma possono essere ridotti.

ART. 9 – SEZIONI DIPARTIMENTALI

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 7, dello Statuto, il dipartimento si articola nella Sezione di Matematica, nella Sezione di Informatica e nella Sezione di Geoscienze, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità correlate alla ricerca scientifica e alla didattica.



2. Al momento della richiesta di afferenza, ogni docente e ricercatore opta per l'appartenenza a una delle sezioni.
3. L'istituzione delle sezioni non comporta oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
4. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle sezioni a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche e didattiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 3.

ART. 10 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. La commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste dall'articolo 30 dello Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 43 regolamento generale di Ateneo.
2. La commissione paritetica docenti-studenti è composta da quattro docenti e quattro studenti. Le singole componenti del Consiglio di Dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione, rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal MIGe.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione del Consiglio di Dipartimento.